# REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO CONSILIARE 28 gennaio 2010 n. 20

**Noi Capitani Reggenti**
**la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto il combinato disposto dell'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e dell'articolo 11, comma 2, della Legge Qualificata n. 186/2005;*
*Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.18 del 21 gennaio 2010;*
*ValendoCi delle Nostre Facoltà;*
*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare:*

**RATIFICA DEL PROTOCOLLO DI EMENDAMENTO ALLA CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA DI SAN MARINO E IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E RELATIVO PROTOCOLLO (FIRMATI A LUSSEMBURGO IL 27 MARZO 2006), E DEL RELATIVO SCAMBIO DI LETTERE, FIRMATI A ROMA IL 18 SETTEMBRE 2009**

**Articolo Unico**

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di emendamento alla Convenzione tra la Repubblica di San Marino e il Granducato del Lussemburgo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e relativo Protocollo (firmati a Lussemburgo il 27 marzo 2006) (Allegato A), e al relativo Scambio di Lettere (Allegato B), firmati a Roma il 18 settembre 2009, a decorrere dall'entrata in vigore del Protocollo, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4, secondo comma, del Protocollo medesimo.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 28 gennaio 2010/1709 d.F.R.*

I CAPITANI REGGENTI
*Francesco Mussoni – Stefano Palmieri*

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
*Valeria Ciavatta*

**PROTOCOLLO DI EMENDAMENTO ALLA CONVENZIONE FRA LA REPUBBLICA DI SAN MARINO E IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO, E RELATIVO PROTOCOLLO, FIRMATI A LUSSEMBURGO IL 27 MARZO 2006**

Il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo del Granducato del Lussemburgo

desiderosi di concludere un Protocollo di emendamento alla Convenzione fra la Repubblica di San Marino ed il Granducato del Lussemburgo per evitare le Doppie Imposizioni in materia di Imposte sul Reddito e sul Patrimonio, e relativo Protocollo, firmati a Lussemburgo il 27 marzo 2006 (qui di seguito "la Convenzione"), hanno concordato quanto segue:

## ARTICOLO 1

Il paragrafo 5 dell'Articolo 24 (Non discriminazione) della Convenzione è abrogato e sostituito dal seguente:

5. Le disposizioni del presente Articolo si applicano, fatte salve le disposizioni dell'Articolo 2, alle imposte di qualsiasi genere e denominazione.

## ARTICOLO 2

Un paragrafo 5 viene aggiunto all'Articolo 25 (Procedura amichevole) della Convenzione:

5. Quando,

a) ai sensi del paragrafo 1, una persona ha sottoposto un caso all'autorità competente di uno Stato Contraente basandosi sul fatto che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati Contraenti hanno comportato per tale persona un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, e
b) le autorità competenti non giungono ad un accordo che consenta di risolvere il caso ai sensi del paragrafo 2 entro due anni dalla presentazione del caso all'autorità competente dell'altro Stato Contraente,

le questioni non risolte sollevate da tale caso devono essere sottoposte ad arbitrato nel caso in cui la persona lo richieda. Dette questioni non risolte non devono tuttavia essere sottoposte ad arbitrato se una decisione in merito a tali questioni è già stata emessa da un tribunale giudiziario o amministrativo di uno dei due Stati. A meno che una persona direttamente interessata dal caso non accetti l'accordo amichevole mediante il quale viene applicata la decisione arbitrale, tale decisione vincola entrambi gli Stati Contraenti e viene applicata quali che siano i termini previsti dalle legislazioni nazionali di detti Stati. Le autorità competenti degli Stati Contraenti regoleranno mediante accordo amichevole le modalità di applicazione del presente paragrafo.

## ARTICOLO 3

L'Articolo 26 (Scambio di informazioni) della Convenzione è abrogato e sostituito dal seguente:

Articolo 26

Scambio di Informazioni

1. Le autorità competenti degli Stati Contraenti si scambieranno le informazioni verosimilmente pertinenti per applicare le disposizioni della presente Convenzione o per l'amministrazione o l'applicazione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere e denominazione prelevate per conto degli Stati Contraenti o dei loro enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non viene limitato dagli Articoli 1 e 2.

2. Le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1 da uno Stato Contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte, o del controllo di quanto precede. Le persone o autorità sopra citate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato Contraente l'obbligo:
   a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato Contraente;
   b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato Contraente;
   c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

4. Se le informazioni sono richieste da uno Stato Contraente in conformità al presente Articolo, l'altro Stato Contraente utilizzerà i poteri di cui esso dispone per ottenere le informazioni richieste, anche qualora detto altro Stato non ne abbia necessità per i fini fiscali interni. L'obbligo di cui al periodo che precede è soggetto alle limitazioni previste dal paragrafo 3, ma tali limitazioni non possono essere in nessun caso interpretate nel senso di permettere ad uno Stato Contraente di rifiutarsi di fornire informazioni solo perché lo stesso non ne ha un interesse ai propri fini fiscali.

5. Le disposizioni del paragrafo 3 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di permettere ad uno Stato Contraente di rifiutarsi di fornire le informazioni richieste solo in quanto le stesse sono detenute da una banca, da un'altra istituzione finanziaria, da un mandatario o da una persona che opera in qualità di agente o fiduciario o perché dette informazioni si riferiscono a partecipazioni in una persona.

## ARTICOLO 4

1. Il presente Protocollo sarà sottoposto a ratifica conformemente alle procedure applicabili in Lussemburgo e a San Marino. Gli Stati Contraenti si notificheranno per iscritto, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure applicabili.

2. Il Protocollo entrerà in vigore alla data dell'ultima notifica di cui al paragrafo 1. Le disposizioni del presente Protocollo si applicheranno con riferimento agli anni fiscali che iniziano a decorrere dal primo gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello di entrata in vigore del presente Protocollo.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

FATTO in duplice esemplare a Roma il 18. 9. 2009, nelle lingue italiana, francese e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della
Repubblica di San Marino

Per il Governo del
Granducato del Lussemburgo

AMBASSADE
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
A SAINT-MARIN

Roma, lì 18 settembre 2009

695-09

Eccellenza,

Ho l'onore di riferirmi alla Convenzione fra il Granducato del Lussemburgo e la Repubblica di San Marino per evitare le Doppie Imposizioni in materia di Imposte sul Reddito e sul Patrimonio, e relativo Protocollo, firmati in Lussemburgo il 27 marzo 2006, così come emendati dal Protocollo firmato in data odierna (qui di seguito "la Convenzione"), per proporre a nome del Governo del Granducato del Lussemburgo di aggiungere le seguenti precisazioni:

1. Resta inteso che l'autorità competente dello Stato richiesto fornisce su richiesta dell'autorità competente dello Stato richiedente le informazioni ai fini previsti all'Articolo 26.
2. L'autorità competente dello Stato richiedente fornisce le seguenti informazioni all'autorità competente dello Stato richiesto, allorquando inoltri una richiesta di informazioni ai sensi della Convenzione al fine di dimostrare la verosimile pertinenza delle informazioni richieste:

   (a) l'identità della persona oggetto di esame o verifica;

   (b) le indicazioni circa le informazioni richieste, in particolare la loro natura e la forma in cui lo Stato richiedente desidera ricevere le informazioni dallo Stato richiesto;

   (c) il fine fiscale per il quale si richiedono le informazioni;

S.E. Signora Barbara Para
Ambasciatore straordinario
e plenipotenziario
della Repubblica di San Marino
in Italia
Via Eleonora Duse 35
I-00197 ROMA

VIA SANTA CROCE IN GERUSALEMME, 90 - 00185 ROMA - TEL. 0039 06 7720 1177-8 - FAX 0039 06 7720 1055 - E-mail:Rome.Amb@mae.etat.lu

(d) i motivi in base ai quali si ritiene che le informazioni richieste si trovino nello Stato richiesto, o che siano in possesso o sotto il controllo di una persona che rientra nella giurisdizione dello Stato richiesto;

(e) se conosciuti, il nome e l'indirizzo di ogni persona che si ritiene sia in possesso delle informazioni richieste;

(f) una dichiarazione attestante che lo Stato richiedente ha esaurito tutti i mezzi disponibili sul proprio territorio per ottenere le informazioni, ad eccezione di quelli che avrebbero comportato difficoltà sproporzionate.

Se quanto precede incontra l'approvazione del Governo della Repubblica di San Marino, ho l'onore di proporre che la presente Lettera e la Sua Lettera di conferma costituiscano un Accordo fra i nostri Governi, il quale diverrà parte integrante della Convenzione alla data di entrata in vigore del Protocollo.

La prego di accettare, Eccellenza, gli atti della mia più alta considerazione.

Jean-Louis WOLZFELD
Ambasciatore del Granducato di
Lussemburgo a San Marino

*Ambasciata*
*della*
*Repubblica di San Marino*

Roma, 18 Settembre 2009/1709 d.F.R.

**SCAMBIO DI LETTERE**

Prot.N° 45878/2/D

A.29083

Eccellenza,

Ho l'onore di accusare ricevuta della Sua Lettera del 18 Settembre 2009 Prot. N. 695-09 che recita quanto segue:

"Ho l'onore di riferirmi alla Convenzione fra la Repubblica di San Marino e il Granducato del Lussemburgo per evitare le Doppie Imposizioni in materia di Imposte sul Reddito e sul Patrimonio, e relativo Protocollo, firmati a Lussemburgo il 27 marzo 2006, così come emendati dal Protocollo firmato in data odierna (qui di seguito "la Convenzione"), per proporre a nome del Governo del Granducato del Lussemburgo di aggiungere le seguenti precisazioni:

1. Resta inteso che l'autorità competente dello Stato richiesto fornisce su richiesta dell'autorità competente dello Stato richiedente le informazioni ai fini previsti all'Articolo 26.
2. L'autorità competente dello Stato richiedente fornisce le seguenti informazioni all'autorità competente dello Stato richiesto, allorquando inoltri una richiesta di informazioni ai sensi della Convenzione al fine di dimostrare la verosimile pertinenza delle informazioni richieste:

   (a) l'identità della persona oggetto di esame o verifica;

   (b) le indicazioni circa le informazioni richieste, in particolare la loro natura e la forma in cui lo Stato richiedente desidera ricevere le informazioni dallo Stato richiesto;

   (c) il fine fiscale per il quale si richiedono le informazioni;

*Ambasciata*
*della*
*Repubblica di San Marino*

(d) i motivi in base ai quali si ritiene che le informazioni richieste si trovino nello Stato richiesto, o che siano in possesso o sotto il controllo di una persona che rientra nella giurisdizione dello Stato richiesto;

(e) se conosciuti, il nome e l'indirizzo di ogni persona che si ritiene sia in possesso delle informazioni richieste;

(f) una dichiarazione attestante che lo Stato richiedente ha esaurito tutti i mezzi disponibili sul proprio territorio per ottenere le informazioni, ad eccezione di quelli che avrebbero comportato difficoltà sproporzionate.

Se quanto precede incontra l'approvazione del Governo della Repubblica di San Marino, ho l'onore di proporre che la presente Lettera e la Sua Lettera di conferma costituiscano un Accordo fra i nostri Governi, il quale diverrà parte integrante della Convenzione alla data di entrata in vigore del Protocollo."

Sul contenuto della Sua Lettera, ho l'onore di confermarLe il consenso del Governo della Repubblica di San Marino. Pertanto, la Sua Lettera e la presente Lettera di conferma costituiscono un Accordo fra i nostri Governi, che diverrà parte integrante della Convenzione alla data di entrata in vigore del Protocollo.

La prego di accettare, Eccellenza, gli atti della mia più alta considerazione.

AMBASCIATA DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO - ROMA -

L'Ambasciatore
Barbara Para

A Sua Eccellenza
il Signor Jean-Louis Wolzfeld
Ambasciatore
del Granducato di Lussemburgo
ROMA